

FAQ BANDO 2.6.2

Rev. 02 - 7 maggio 2025

QUESITI CDB VICENZA

- 1) Richiesta di chiarimento in merito all'articolo 4 – Soggetti ammissibili. Il Consiglio di Bacino Vicenza si configura attualmente come un EGATO costituito ma non ancora operativo in quanto, essendo ancora attivi dei contratti stipulati tra Comuni e Gestori precedentemente all'istituzione dell'EGATO, quest'ultimo non ha ancora potuto provvedere all'affidamento diretto del servizio per tutto l'ambito. Si chiede tuttavia se essendo intervenuti espletando le gare per 16 Comuni ed avendo proceduto a prorogare gli affidamenti in atto per le gestioni in house fino alla data prevista per l'affidamento al gestore unico (2030), si possa configurare il caso dell'affidamento in "porzione di esso".

R: Per le definizioni di “EGATO” e di “EGATO Operativo” si rinvia a quanto riportato all'art. 1, comma 7), del Bando, precisando che la qualifica di “Operativo” si attribuisce all'EGATO in funzione dell'avvenuto affidamento del servizio per cui si chiede il sostegno. Ciò premesso, rispetto al caso prospettato, ferma e impregiudicata ogni conclusiva determinazione che assumerà la Commissione Tecnica di valutazione in ordine all'ammissibilità di ogni concreta Proposta, l'EGATO in questione può essere considerato operativo se, anche per porzioni di ATO, abbia già provveduto, alla data di presentazione della domanda di sostegno all'affidamento del servizio. Nel caso in esame, rilevato che gli atti di proroga dell'affidamento del servizio sono stati sottoscritti dai singoli Comuni e non dall'EGATO, si ritiene che siano i singoli Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella forma associativa tra Comuni, i soggetti beneficiari che possono richiedere il sostegno.

- 2) Art.4 Soggetti ammissibili: c.5 I soggetti individuati [...] possono avvalersi del “Gestore” come soggetto realizzatore: Si chiede se i soggetti beneficiari possono avvalersi anche di un soggetto realizzatore diverso dal Gestore, con il quale non è attivo un contratto di affidamento del servizio.

R: La possibilità, per il beneficiario, di avvalersi del Soggetto Gestore per la realizzazione del progetto è, appunto, una facoltà. Il beneficiario può comunque decidere di non avvalersi del soggetto gestore e, in questo caso, affidare la realizzazione del progetto a uno o più fornitori/operatori economici, in conformità al D.Lgs. n. 36/2023

- 3) Art. 11.5 Valutazione delle domande - Tabella criteri di valutazione (All. A DGR 80/2025) Criteri di Valutazione: 5-Percentuale della popolazione che beneficia dell'intervento: Si chiede se con il termine Bacino di riferimento si intende l'ambito territoriale riferito al territorio del singolo Consiglio di Bacino.

R: Con popolazione residente nel Bacino di riferimento si intende la popolazione residente nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino.

- 4) Art. 11.5 Valutazione delle domande - Tabella criteri di valutazione (All. A DGR 80/2025) Criteri di Valutazione: 8-Qualità economico-finanziaria del progetto: Si chiede di esplicitare meglio i criteri valutativi rispetto al concetto di economicità e sostenibilità a medio lungo termine.

R: Nell'elaborato di progetto si dovranno inserire tutti gli elementi disponibili per permettere alla Commissione Tecnica di valutazione una valutazione più completa possibile.

- 5) Art. 11.5 Valutazione delle domande - Tabella criteri di valutazione (All. A DGR 80/2025) Criteri di Valutazione: 12-Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto: Si chiede se tale premialità possa

essere valida anche per tipologie di rifiuti non riportate nel "Rapporto rifiuti urbani edizione 2024" (ad esempio le ceneri da termovalorizzazione, spazzamento stradale, tessile).

R: Se alcune frazioni non sono riportate sul report annuale di ARPAV, si dovrà richiedere all'Agenzia un focus su tale tipologia di rifiuto al fine di fornire alla Commissione tecnica di valutazione le informazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio.

- 6) Art. 11.5 Valutazione delle domande - Tabella criteri di valutazione (All. A DGR 80/2025) Criteri di Valutazione: 14-Conneessione del progetto con la riduzione delle emissioni in atmosfera: Si chiede se anche la riduzione o razionalizzazione dei trasporti può essere considerata come riduzione delle emissioni.

R: Anche la riduzione o razionalizzazione dei trasporti può essere considerata per il conteggio della riduzione delle emissioni.

- 7) Art. 11.5 Valutazione delle domande - Tabella criteri di valutazione (All. A DGR 80/2025) Criteri di Valutazione: 15-Progetto funzionale all'ottenimento di una etichettatura attestante la sostenibilità ambientale: Si chiede se per etichettatura si debbano considerare protocolli già definiti ed assoggettati a verifiche di soggetti terzi (es. certificazione) o se si intenda, anche, che dal progetto possano scaturire nuovi protocolli di etichettatura di sostenibilità.

R: L'etichettatura attestante la sostenibilità ambientale deve essere già riconosciuta a livello comunitario, nazionale o regionale.

- 8) Art. 11.5 Valutazione delle domande - Tabella criteri di valutazione (All. A DGR 80/2025) Criteri di Valutazione: 16-Progetti di simbiosi industriale: Si chiede di esplicitare meglio il concetto di simbiosi industriale, considerando che da una prima lettura sembra esserci una premialità riferita anche ad obblighi normativi comunque cogenti.

R: Nell'elaborato di progetto si dovranno inserire tutti gli elementi disponibili per permettere alla Commissione Tecnica di valutazione una valutazione più completa possibile anche dell'aspetto in esame. La definizione di simbiosi industriale è già specificata nel dettaglio al criterio di valutazione n.16.

- 9) Nel caso di un progetto presentato in project financing questo può comunque essere ammesso a beneficiare del contributo, qualora abbia i requisiti e le caratteristiche richieste, oppure non sarà preso in considerazione?

R: Il bando non prevede questa possibilità. I progetti ammessi a finanziamento possono essere realizzati direttamente dal soggetto beneficiario o, ai sensi dell'art. 4 comma 5, per il tramite del soggetto gestore (titolare del contratto di servizio) previa sottoscrizione di apposita convenzione (all. A2).

- 10) Quesito sulla forma associativa:

Considerato che il bando in oggetto all'art.4 "Soggetti ammissibili", comma 2, requisito b) prevede che: Nel caso di partecipazione in Forma associativa tra comuni, deve essere una delle forme associative previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le quali risultino costituite per l'espletamento dei servizi di cui al presente Bando. Preso atto che le forme associative previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono: Convenzioni, Consorzi, Unione di Comuni, Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, Accordi di programma. Evidenziato che, Comuni che afferiscono allo stesso Gestore del servizio con affidamento avvenuto nella forma dell'house providing hanno già costituito una convenzione per l'espletamento dei servizi di cui al presente bando costituendo la società affidataria

del servizio stesso. Si chiede pertanto se l'atto costitutivo della società affidataria del servizio in house providing possa valere quale forma associativa tra Comuni stante il fatto che la società risulta costituita per l'espletamento di un determinato, specifico servizio ed inoltre risulta corrispondente alle finalità del bando e, conseguentemente, se ai fini del presente bando sia sufficiente una deliberazione dell'Assemblea dei soci (cioè i comuni stessi) oppure se sia necessario procedere con una nuova convenzione ad hoc, con un indubbio aggravio del procedimento amministrativo.

R: L'atto costitutivo della società affidataria del servizio in house providing non rientra tra le forme associative previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

QUESITI CDB BACINO SX PIAVE

- 1) In relazione al requisito "sostenibilità finanziaria" di cui all'art. 4 par. 2 punto c), essendo il Consiglio di Bacino organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, (le cui attribuzioni sono, tra l'altro: approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale, nonché l'individuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale – ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, si chiede, non avendo l'Ente previsto nel proprio bilancio apposite poste relative ad investimenti (non svolgendo attività operativa) se l'atto di programmazione previsto nel requisito possa coincidere con il piano industriale del gestore (che sarà il soggetto attualizzatore del progetto).

R: Per EGATO operativo la documentazione che dimostra la sostenibilità finanziaria alla data di presentazione della domanda è l'atto di Programmazione di Bacino/Programma pluriennale degli interventi in cui è previsto l'intervento oggetto di domanda e relativo atto di approvazione. Se determinati interventi non sono puntualmente indicati nel documento di programmazione dell'EGATO, l'Assemblea di Bacino può approvare prima della presentazione della domanda di sostegno un assestamento/addendum alla Programmazione di Bacino/Programma pluriennale degli interventi con l'intervento proposto.

- 2) Art. 4 punto 8 del bando: si chiede se, per proprietà pubblica ai fini del bando si possa intendere la proprietà del bene da parte di una società pubblico privata, concessionaria del pubblico servizio di raccolta, costituita a seguito di una gara unica a doppio oggetto, con maggioranza pubblica.

R: La proprietà pubblica di cui all'art. 4 comma 8 è il diritto in capo al soggetto beneficiario, titolare del contributo concesso (Comune singolo o aggregato o Egato Operativo).

Pertanto, al fine di garantire che i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Bando rimangano di proprietà pubblica, si può intendere quanto richiesto a condizione che nella convenzione appositamente sottoscritta con il Gestore (all. A2), quest'ultimo si impegni esplicitamente a restituire i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, realizzati per l'intervento oggetto della presente convenzione in regime di concessione gratuita al Soggetto Beneficiario dell'intervento (Egato operativo o Comune in forma singola o associata) al termine dell'affidamento del contratto di Servizio.

- 3) Può essere oggetto di finanziamento l'acquisto di terreni ed immobili effettuati nel 2024 da parte del gestore del servizio pubblico di raccolta e facenti parte integrante di un progetto in fase di realizzazione?

R: Fatto salvo quanto già indicato al quesito precedente, Il soggetto beneficiario (Egato operativo o Comune in forma singola o associata) può rendicontare una spesa sostenuta per il progetto finanziato a partire dal 1° gennaio 2024 (art. 6 comma 2).

Lo stesso soggetto beneficiario può avvalersi, per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento, del soggetto gestore, già titolare di contratto di servizio (art. 4 comma 5); il soggetto gestore in questo caso agisce in nome e per conto del beneficiario ed è legittimato ad agire in tal senso in virtù di convenzione appositamente sottoscritta con il beneficiario (all. A2).

Ferma e impregiudicata ogni conclusiva determinazione che assumerà Avepa nella procedura di verifica del rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa, si potrebbero realizzare due diverse casistiche:

- A. Se il soggetto beneficiario (Egato operativo o Comune in forma singola o associata) può rendicontare in maniera puntuale la spesa sostenuta dal Gestore, anche prima della sottoscrizione della convenzione (all.A2, così come aggiornata con quanto indicato al quesito 2), in quanto il progetto finanziato è stato già pianificato dall'EGATO (Programmazione di Bacino/Programma pluriennale degli interventi), eventualmente anche compreso nel contratto di servizio sottoscritto con lo stesso Soggetto Gestore e avviato con una rendicontazione separata e dettagliata (ad esempio con l'attribuzione già di un Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo del progetto da finanziare), tale spesa può rientrare tra le spese ammissibili ai sensi dell'Art. 6 del Bando;
- B. Se non è possibile rendicontare e giustificare in maniera dettagliata e certa che le spese sostenute dal 01.01.2024 da parte del Gestore sono inerenti alla realizzazione del progetto da finanziare, tali spese non potranno rientrare tra le spese ammissibili. Le spese sostenute dal soggetto gestore saranno pertanto ammissibili qualora sia sottoscritta e trasmessa nei termini di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) la convenzione all. A2, così come aggiornata con quanto indicato al quesito 2, se sono spese collegate al progetto finanziato e se sostenute successivamente alla sottoscrizione della convenzione.

- 4) Con riferimento all'art. 8 del bando, si chiede:

- a) È possibile che il contributo possa finanziare parte del progetto e non il 100% del costo dello stesso?
- b) Non ci è chiara la formulazione del comma 4: si intende che, in fase di realizzazione del progetto i costi possano differire sino al 50% (in misura inferiore) mentre se i costi risultano superiori all'importo finanziato sono a carico del soggetto attuatore (in quanto maggiori o minori spese sono rilevabili solo in fase esecutiva)?

R: a) La risposta è affermativa;

R: b) A saldo la spesa rendicontata e approvata da Avepa in quanto ammissibile (cioè pertinente al progetto finanziato e conforme all'art. 6 e art. 16 e con parere favorevole della CTV) deve risultare conforme all'art. 8 comma 4 cioè deve essere pari almeno al 50% della spesa ammessa a contributo in fase di sostegno, corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso o almeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.

- 5) È possibile presentare da parte dell'EGATO una richiesta di finanziamento per un progetto-tipo per la realizzazione di centri di raccolta in più Comuni con lo stesso progetto?

R: È possibile - ed anche auspicabile - che una tipologia d'intervento in più comuni rientranti nel territorio di uno stesso EGATO venga presentata unicamente, con la possibilità di ottenere pertanto un punteggio maggiorato rispetto all'intervento effettuato da un singolo comune.

QUESITI ETRA (GESTORE CDB BRENTA PER I RIFIUTI)

- 1) Art. 11.5 Valutazione delle domande - Tabella criteri di valutazione (All. A DGR 80/2025):

CRITERIO 4- Riduzione della produzione di rifiuti pro capite annue del Bacino di riferimento

La figura 8 dell'Allegato 2, paragrafo 2.4 dell'Aggiornamento PRGR, fa riferimento alla produzione di rifiuto urbano pro capite prodotto per bacino; negli indicatori in percentuale riportati nella colonna destra della tabella dei criteri di valutazione si fa invece riferimento alla produzione pro capite annua di rifiuti RUR (che invece è richiamata nel paragrafo 2.5 dell'Aggiornamento PRGR, figura 9). A quale valore dobbiamo riferirci per calcolare la percentuale?

R: CRITERIO 4 - Nella colonna destra della "Tabella Criteri di Valutazione" dell'Articolo 11, il riferimento al RUR è un refuso, pertanto è corretto fare riferimento alla figura 8 dell'Allegato 2, paragrafo 2.4 dell'Aggiornamento PRGR.

- 2) CRITERIO 9- Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell'Intervento nell'ambito territoriale ottimale

Nel caso in cui l'intervento per cui si richiede finanziamento fosse finalizzato a realizzare un nuovo impianto in sostituzione di uno esistente (quindi attualmente censito nel PRGR ma destinato a chiudere se non si sostituisce con un impianto nuovo), si soddisfa in tal modo il fabbisogno impiantistico regionale?

R: CRITERIO 9 - Rispetto al caso prospettato, ferma e impregiudicata ogni conclusiva determinazione che assumerà la Commissione Tecnica di valutazione in ordine al punteggio da assegnare, si specifica quanto segue:

- se il fabbisogno regionale è già soddisfatto, ma vi è una necessità di un singolo bacino di un determinato impianto per soddisfare le sue esigenze a scala locale, potrebbe rientrare nella casistica dei 3 punti;
- nel caso di chiusura di un impianto e la necessità di uno analogo: bisogna argomentare in maniera esaustiva la necessità della chiusura dell'impianto esistente e giustificare la sostituzione, specificando come varia il fabbisogno impiantistico a scala regionale e di bacino non effettuando l'intervento e con la realizzazione dello stesso.

- 3) CRITERIO 12- Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o all'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza

Nel calcolo della percentuale di incidenza, si deve fare riferimento al fabbisogno regionale o dell'ATO? Quali dati vanno presi a riferimento: quelli del 2019 o del 2023?

R: CRITERIO 12 - Nel calcolo della percentuale di incidenza delle tonnellate trattabili si deve fare riferimento al fabbisogno regionale e il dato di riferimento è quello del 2023, come indicato nella colonna di sinistra della "Tabella Criteri di Valutazione" dell'Articolo 11.

QUESITI CDB BRENTA PER I RIFIUTI

1) Ammissibilità delle spese (art. 6)

Alla categoria "b) Acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature", nell'ambito di un progetto finalizzato a digitalizzare i processi e razionalizzare i flussi del sistema di raccolta differenziata, possono essere incluse anche le spese per l'allestimento di componenti hardware sui mezzi di trasporto per la raccolta?

(Risposta AVEPA non soddisfacente: Ai sensi dell'art. 7 - Spese non ammissibili comma 2 lettera f) non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto).

R: Rispetto al caso in esame, le spese per l'allestimento di componenti hardware sui mezzi di trasporto per la raccolta, ferma e impregiudicata ogni conclusiva determinazione che assumerà Avepa nella procedura di verifica del rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa, si ritiene possano rientrare tra le spese ammissibili ai sensi dell'art 6 comma 1 lettera b), in quanto non relativi all'acquisto di un mezzo o attrezzatura di trasporto già escluse ai sensi dell'art 7 del Bando. Si ricorda che deve essere sempre garantito quanto indicato al comma 8 e 9 dell'Art. 4 del Bando.

2) Valutazione delle domande (art. 11.5 - Tabella criteri di valutazione) 3 - Capacità di riciclo/riutilizzo. Il criterio prevede l'attribuzione del punteggio in funzione dell'aumento in termini qualitativi delle raccolte differenziate del territorio sede dell'intervento rispetto al 2023, analisi merceologiche 2023 per le frazioni recuperate (umido, vetro, plastica e metalli, carta e legno) già trasmesse all'Osservatorio Rifiuti ARPAV dall'EGATO come dato base di partenza. Si prenda il caso di un intervento finalizzato all'efficientamento del comparto impiantistico esistente, il quale contribuisce alla capacità di riciclo della gestione complessiva attraverso la riduzione dello scarto in fase di trattamento ma non influisce sulla qualità della RD a monte. Anziché le citate merceologiche, è possibile utilizzare dati gestionali a consuntivo, anche sugli scarti RD, opportunamente forniti e argomentati in fase di proposta, calcolando su questi dati i margini di miglioramento oggetto di valutazione? Si consideri inoltre che per il rifiuto da spazzamento stradale non si fa riferimento alle merceologiche in quanto considerato rifiuto liquido: in tal caso quale parametro va preso in considerazione?

R: Il criterio valuta i miglioramenti qualitativi delle merceologiche su un territorio, al fine di evidenziare l'aumento della frazione recuperabile/riciclabile presente nelle Raccolte Differenziate determinato dalla realizzazione della proposta progettuale. Nel caso in esame pertanto un intervento impiantistico non rientra nell'attribuzione di questo punteggio.

3) Riduzione della produzione di rifiuti pro capite annue del Bacino di riferimento

La figura 8 dell'Allegato 2 (più correttamente Allegato A1 alla DGR 988/2022), paragrafo 2.4 dell'Aggiornamento PRGR, fa riferimento alla produzione di rifiuto urbano totale pro capite prodotto per bacino; negli indicatori in percentuale riportati nella colonna destra della tabella dei criteri di valutazione si fa invece riferimento alla produzione pro capite annua di rifiuti RUR (che invece è richiamata nel paragrafo 2.5 dell'Aggiornamento PRGR, figura 9). A quale valore dobbiamo riferirci per calcolare la percentuale?

VEDERE RISPOSTA ETRA N.1

- 4) Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell'Intervento nell'ambito territoriale ottimale.

Nel caso in cui l'intervento per cui si richiede finanziamento fosse finalizzato a realizzare un nuovo impianto in sostituzione di uno esistente (quindi attualmente censito nel PRGR ma destinato a chiudere se non si sostituisce con un impianto nuovo, es. impianto ETRA di Limena), si soddisfa in tal modo il fabbisogno impiantistico regionale?

VEDERE RISPOSTA ETRA N.2

- 5) Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o all'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza.

Nel calcolo della percentuale di incidenza, si deve fare riferimento al fabbisogno regionale o al fabbisogno dell'ATO?

VEDERE RISPOSTA ETRA N.3

- 6) Nel caso di un progetto per un sistema integrato software/hardware funzionale all'ottimizzazione dei flussi di raccolta, in quale categoria va considerata la spesa per lo sviluppo del software necessario al funzionamento dell'apparato hardware allestito sui mezzi di trasporto?

R: Se il software è strettamente connesso con l'hardware esso rientra alla spesa di cui all'Art. 6, comma 1, lettera b). Se invece, il software è indipendente dall'hardware, rientra tra le spese di cui all'Art. 6, comma 1, lettera d).

QUESITI PADOVA CENTRO E PADOVA SUD

- 1) Conferma che l'EGATO non operativo sia quello che, pur se costituito e operativo non gestisce direttamente un contratto di servizio /concessione;

R: Per le definizioni di "EGATO" e di "EGATO Operativo" si rinvia a quanto riportato all'art. 1, comma 7), del Bando, precisando che la qualifica di "Operativo" si attribuisce all'EGATO in funzione dell'avvenuto affidamento del servizio per cui si chiede il sostegno.

- 2) in caso di più Comuni che si aggregano per presentare la domanda come si definiscono le spese ammissibili e come vengono ripartite le stesse? è sufficiente definire questo ambito in una convenzione tra Comuni?

R: Nel caso di domanda presentata dal soggetto di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) in forma associativa, alla data di presentazione della domanda di sostegno, la forma associativa deve risultare costituita con apposita convenzione per l'espletamento dei servizi di raccolta/recupero/riuso dei rifiuti di cui al bando dgr 80/2025 (detta convenzione deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda di sostegno). Il progetto presentato da questo soggetto deve rientrare nell'ambito dei servizi individuati dalla convenzione sottoscritta all'atto di costituzione.

- 3) Le somme erogate si devono intendere al netto o al lordo dell'IVA?

R: È comprensivo di IVA che risulta spesa ammissibile ai sensi dell'art. 6 comma 7 del bando.

- 4) All'art 16 del bando nella Tabella si parla, in caso di anticipo, di una necessaria garanzia. Si chiede di chiarire di che tipo di garanzia si tratta e se la stessa garanzia vada presentata, in caso di aggregazioni di Comuni, da tutti i Comuni per l'intero o solo per la parte a vantaggio del Comune stesso, o solo dal Comune che verrà indicato nell'accordo dei Comuni quale soggetto che presenterà la richiesta.

R: Si veda l'art. 16 del bando. Il pagamento del contributo può avvenire con presentazione di domanda di anticipo (facoltativa) accompagnata da Atto di Garanzia rilasciato dall'organo decisionale dell'ente beneficiario (es nel caso di Comune l'Atto di Garanzia è una delibera di Giunta Comunale con visto contabile).

In caso di Comuni in forma aggregata l'atto di garanzia è costituito dalla delibera di Giunta Comunale del Comune Capofila che rappresenta l'aggregazione.

Le indicazioni e i modelli di atto di garanzia verranno comunicati con la lettera di finanziabilità successiva all'approvazione della graduatoria. L'atto di garanzia dovrà essere redatto secondo lo schema disponibile nel sito internet di AVEPA.

QUESITI AcegasApsAmga S.p.A.

- 1) In riferimento a quanto in oggetto, si chiedono alcune informazioni per quanto riguarda la documentazione obbligatoria di cui all'art. 10 co. 5 punto 3 del suddetto bando n. 80, in particolare nella sezione per il quale si richiede la verifica del rispetto della prescrizione di cui all'art. 5 co. 4 punto bii) ovvero "non sono ammissibili i progetti e gli interventi che potendo comportare incidenze significative sui siti rete natura 2000, siano sottoposti a valutazione Vinca e la stessa abbia esito negativo", per l'ottemperanza a questa si rimanda all'art. 10 c. 9 per il quale l'ente dovrà selezionare e completare le dichiarazioni in sede di domanda, tra cui la "dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla rete natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza".

Fatto questo inciso, la richiesta è la seguente, ai fini del rispetto della prescrizione di cui sopra, in riferimento alle disposizioni di valutazione di cui al Regolamento regionale n. 4/2025 e LR 12/2024:

- A. Nel caso il progetto/intervento sia escluso dall'ambito della Vinca, bisogna:
- presentare il modulo di esclusione "MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL P/P/P/I/A RISPETTO AL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI VINCA" allegandolo alla domanda di sostegno nel sistema informativo FONDI.RVE;
 - presentare il decreto di esclusione rilasciato dall'ente competente dopo la valutazione del modulo di cui sopra, allegandolo alla domanda di sostegno nel sistema informativo FONDI.RVE.
- B. Nel caso in cui il progetto/intervento rientri nel campo di applicazione in materia di Vinca, bisogna:
- Presentare il modulo per la procedura di VINCA, allegandolo alla domanda di sostegno nel sistema informativo FONDI.RVE;
 - Presentare il decreto con valutazione da parte dell'ente competente post analisi delle relazioni di cui sopra, allegandolo alla domanda di sostegno nel sistema informativo FONDI.RVE.

Di fatto, sinteticamente, in entrambi i casi il dubbio riguarda se per tale aspetto debba essere eseguita la presentazione del modulo di valutazione del procedimento di Vinca o la presentazione del decreto a posteriori della valutazione da parte dell'ente competente.

R: Per entrambi i casi, se si ha già a disposizione il decreto di esclusione/valutazione rilasciato dall'Ente competente per tale materia, il richiedente può direttamente allegare questo provvedimento nel sistema informativo FONDI.RVE. Altresì, se l'Ente competente per la VINCA non si è ancora espresso sull'assoggettamento o meno della proposta progettuale in esame, sarà sufficiente allegare nel sistema informativo FONDI.RVE il modulo di esclusione/ procedura VINCA predisposto dal richiedente.

- 2) in riferimento ai contenuti obbligatori della relazione tecnica di cui all'art. 10 co. 5 punto 3 e all'allegato A4, in particolare chiedo cosa si intende al punto 2. "Sezione argomentata sulla coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (DGR n. 988/2022) e con la Direttiva 2008/98/CE. - art. 5 comma 4 punto b.i) del bando."

R: In tale sezione della Relazione Tecnica il beneficiario deve specificare come l'intervento proposto sia coerente con la pianificazione regionale di settore, in linea con gli obiettivi previsti dal Piano di Gestione Rifiuti (DGR n. 988/2022) e con i principi dell'Economia Circolare (Direttiva 2008/98/CE).

- 3) In riferimento alla modalità di presentazione, una volta ottenuto l'accreditamento al sistema informativo FONDI. RVE - il soggetto che presenta la domanda sarà il comune ed in quanto utente accreditato potrà accedere all'applicativo per la presentazione delle domande - bisogna presentare una domanda di sostegno con documentazione allegata obbligatoria per ogni Progetto/intervento che si intende proporre? Ad esempio: 2 progetti = 2 domande differenti, oppure nella stessa domanda si presentano i documenti per entrambi i progetti?

R: Per ogni singola proposta progettuale per cui è richiesto il sostegno, è necessario presentare un'apposita domanda nel portale FONDI.RVE e pertanto se il Comune intende presentare domanda per due progettualità, deve caricare due distinte domande.